



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA - PAUR

TAR Basilicata, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 550: criterio ordinatore della trattazione delle istanze di VIA – inconfigurabilità di atipiche ed indefinite cause di sospensione procedimentale

Il TAR della Basilicata respinge il ricorso avanzato dal proponente di un progetto di parco eolico contro il PAUR rilasciato in favore di un progetto di parco eolico presentato, in data successiva, da un concorrente, nonostante l'interferenza specifica della più parte degli aerogeneratori.

Nei fatti i due progetti avevano avuto in iter parallelo, divaricatosi, poi, in ragione del parere negativo del MIC sul primo progetto (quello del ricorrente) e positivo sul progetto concorrente: l'iter del progetto concorrente, quindi, aveva ottenuto il PAUR, pur prevedendo degli aerogeneratori interferenti con quelli del primo progetto; l'iter del primo progetto, invece, non si era ancora concluso.

Il ricorrente lamentava, quindi, la violazione del criterio ordinatore della trattazione delle istanze di VIA, *"immanente al sistema e di recente codificato nell'art.8, comma 1-ter del Dlgs 152/2006, nonché ai principi di ragionevolezza, logicità, uguaglianza sostanziale parità di trattamento e non discriminazione, cui deve essere informata l'azione amministrativa"* per il fatto che il MASE non aveva dettato un criterio per disciplinare la sovrapposizione dei due progetti, bensì ne aveva rinviato la soluzione alle fasi autorizzative successive in capo alla Regione.



Il PAUR del progetto concorrente, infatti, rilevava le interferenze e stabiliva che, *“laddove dovesse essere, nelle competenti sedi, accordata la priorità”* al primo progetto (del ricorrente), *“gli aerogeneratori indicati con le sigle (...) non potranno essere realizzati e quindi sono stralciati”*.

Il TAR, invece, afferma che il criterio cronologico dell'art.8, comma 1-ter del Dlgs 152/2006 *“va ragionevolmente inteso come criterio ordinativo che, nell'assicurare la priorità del progetto per primo candidato, non esclude affatto che si realizzi, in ragione di concrete complessità procedurali, di volta in volta rinvenibili, un ordine di conclusione differente rispetto a quello di presentazione delle domande”*.

Sono, anzi, la perentorietà dei termini procedurali e l'esigenza di dare attuazione ai principi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa a non tollerare la configurabilità *“di un'atipica e indefinita causa di sospensione procedimentale connessa all'esigenza di garantire, ad oltranza, la priorità anche decisionale di quello più risalente”*.

Il criterio ordinativo serve, invece, a *“dirimere, su base oggettiva, conflitti tra soluzioni progettuali connotate da interferenza esecutiva”* e, nel caso concreto, si è tradotto nell'effetto implicito, ma inevitabile, di *“precludere la realizzazione del progetto della controinteressata”* (progetto concorrente) *“prima della definizione del procedimento di VIA relativo al progetto della ricorrente”*, con *“equilibrato e ragionevole contemperamento tra diverse e potenzialmente confliggenti esigenze”*.

[Consulta la sentenza](#)